



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

- VISTO** il D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395 ed in particolare l'art. 3;
VISTO il D.P.R. 3 agosto 1990, n. 319 ed in particolare l'art. 9;
LETTO il C.C.N.L. 16 ottobre 2008 del personale tecnico-amministrativo del Comparto Università, quadriennio giuridico 2006-2009 e primo biennio economico 2006-2007, art. 32, commi 8 e 9, relativi alla concessione di congedi per motivi di studio;
- RITENUTO** pertanto, di dover ammettere per l'anno accademico 2010-2011 il personale tecnico-amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e tipologia oraria a tempo pieno o parziale, che avendone i requisiti ne avrà fatto richiesta, alla fruizione di permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno, per la partecipazione a corsi destinati al perseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualifiche professionali;
- ATTESO** che alla data del 1° gennaio 2010 erano in servizio n. **273** unità di personale tecnico-amministrativo e C. E. L. aventi diritto;
- CONSIDERATO** che, ai sensi del richiamato C.C.N.L. 16 ottobre 2008, occorre individuare n. 9 unità di personale a tempo indeterminato, che rappresentano la misura del 3% rispetto al suindicato numero di unità in servizio al 1° gennaio 2010, avente diritto alla fruizione dei permessi straordinari retribuiti per motivi di studio;
- CONSIDERATO** che la questione non è disciplinata in ambito regolamentare;
- RITENUTO** di dover assicurare, per il tramite del competente ufficio, la dovuta informazione alla RSU ed alla rappresentanza delle OO. SS. di Ateneo;
- RITENUTO** inoltre, necessario riservare al presente provvedimento la più ampia pubblicità attraverso idonee forme di diffusione:

DISPONE

Art. 1) Per l'anno accademico 2010-2011 viene individuato un contingente di **n. 9** unità di personale tecnico-amministrativo, pari al 3% di quelle in servizio al 1° gennaio 2010, avente diritto ai benefici di cui alla normativa riportata in premessa.

Art. 2) Compatibilmente con le esigenze di servizio, a ciascun dipendente avente diritto potranno essere concessi permessi straordinari retribuiti, da fruire entro il 31 dicembre 2011, nella misura massima di 150 ore annue individuali, comprensive del tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi. Il personale interessato dovrà inoltrare a questa Amministrazione (Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale Tecnico-Amministrativo), entro e non oltre il **14 gennaio 2011**, istanza corredata dall'indicazione dell'iscrizione al corso di studi prescelto. Successivamente, i destinatari del beneficio dovranno documentare la frequenza ai corsi nonché gli esami sostenuti, a norma delle leggi vigenti. In mancanza di tale documentazione giustificativa i permessi utilizzati saranno considerati come periodi di assenza, non retribuita, per motivi di studio.



Art. 3) Qualora le richieste superino il contingente individuato all'art. 2 del presente provvedimento, verranno concessi i permessi secondo il sottoindicato ordine, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 319 e dall'art. 17 del D.P.R. 17/1/1990, n. 44:

a) dipendenti che frequentano l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami degli anni precedenti;

b) dipendenti che frequentino l'anno di corso che precede l'ultimo e, successivamente, quelli che, nell'ordine, frequentino gli anni ancora anteriori, escluso il primo, ferma restando per gli studenti universitari e post-universitari la condizione di cui alla lettera a);

c) dipendenti ammessi a frequentare attività didattiche e formative, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b);

Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui alle lettere a), b) e c), la precedenza è accordata, nell'ordine ai dipendenti che frequentino corsi di studi della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.

A parità di condizioni, i permessi saranno accordati ai dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi medesimi per lo stesso corso di studi e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età.

Art. 4) Il lavoratore studente, il cui lavoro sia articolato in turni, ha inoltre diritto ad essere adibito a turni che facilitino la frequenza ai corsi di studio e la preparazione degli esami e di rifiutare prestazioni di lavoro straordinario che gli vengano eventualmente richieste dall'Amministrazione.

Art. 5) Si fa salva l'eventuale applicazione di criteri diversi che dovessero intervenire nel periodo intercorrente tra l'emanazione del presente provvedimento e la redazione della graduatoria.

Art. 6) Il presente provvedimento verrà pubblicizzato tramite affissione all'Albo dell'Università e immissione nel sito web dell'Università degli Studi della Basilicata (www.unibas.it); dello stesso sarà data comunicazione alla RSU ed alle Organizzazioni Sindacali regolarmente costituite presso questo Ateneo.

Potenza,

- 7 DIC. 2010

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Mario Giannone Codiglione)